

Al Signor Sindaco del
Comune di CARINI (PA)
sindaco@pec.comune.carini.pa.it

Al Dott. Gaspare Passalacqua
Capo Ripartizione X
Comune di CARINI (PA)
gaspare.passalacqua@pec.comune.carini.pa.it
gaspare.passalacqua@comune.carini.pa.it

Trasmessa via PEC/mail

E p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Al Presidente del
Consiglio Nazionale Ingegneri
ROMA

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
PALERMO

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Ai Consiglieri della
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Al Consigliere del Centro Studi
Ing. Bruno Lo Torto
PALERMO

Prot. n° 110/15

Palermo, 17/10/2015

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di acquisizione a titolo gratuito del servizio di consulenza tecnica su ipotesi alternative al progetto ARO approvato con decreto del Dirigente Generale n. 1931 del 04/11/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, per la gestione integrata dei rifiuti sul territorio comunale di Carini (PA). Richiesta di revoca

In relazione all'Avviso indicato in oggetto e pubblicato all'albo pretorio al n. 48751 del 06/10/201 e sul sito istituzionale da codesta Amministrazione, si rappresenta quanto segue.

Esaminati preliminarmente i termini dell'avviso e i requisiti richiesti e segnatamente la natura, l'oggetto e i contenuti dell'incarico e **preso atto** che a fronte della prestazione richiesta l'avviso prevede che la stessa venga resa gratuitamente dall'"operatore economico" incaricato, di cui non sono resi noti, per altro, i requisiti tecnici professionali richiesti;

Ritenuto che

- in tema di prestazioni d'opera intellettuale l'onerosità del contratto è elemento *normale*, così come la corretta previsione del corrispettivo;
- in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione;
- tale compenso deve essere rapportato al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo;
- tali capisaldi del nostro ordinamento civile (artt. 2233 e 2225 c.c.) sono stati confermati dal c.d. *Decreto sulle liberalizzazioni* che li ribadisce all'art.9 comma 3 del D.L. 24/1/2012 n.1 convertito con Legge 24/5/2012 n.27;
- si possono configurare, attraverso tale anomala previsione, più gravi ed estese irregolarità in materia di: soglie per l'affidamento di incarichi, arricchimento senza causa, etc.;
- secondo la legislazione vigente, il professionista può prestare gratuitamente la propria opera solo in limitati e circostanziati casi, che esulano palesemente dal caso presente;
- tale palese irritualità può avere gravi refluenze in materia fiscale;
- il vigente Codice deontologico degli Ingegneri, all'art.11, commi 11.3, 11.4 e 11.5 fa obbligo al professionista di correlare la misura del compenso *all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile*; e fissa in maniera precisa i casi particolari in cui può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito o comunque non soggette a remunerazioni, configurandosi ogni discostamento da tali previsioni come illecito disciplinare;
- l'Autorità di Vigilanza, oggi ANAC, ha ribadito tali principi, recentemente con nota prot. n. 44496 del 10/5/2013, indirizzata al comune di Brolo su analoga vicenda, affermando che la normativa vigente in tema di affidamenti di servizi tecnici *"non ha previsto la possibilità di prestazione professionale gratuita a favore di una S.A."*, argomentando altresì che gli importi delle prestazioni *"devono essere sempre determinati dalla S.A. al fine di stabilire la procedura di affidamento da seguire ex art.91 del Codice e in ottemperanza all'art.92 del Codice stesso"* ed inoltre *"l'eventuale gratuità della prestazione costituirebbe un indebito arricchimento da parte della S.A."* ed ancora *"la gratuità di questa prestazione è in contrasto col principio stabilito dall'art. 2233, comma 2, del Codice Civile"* come dianzi riferito.
- Analoghe contestazioni sono state avanzate dall'AVCP al Comune di Bagheria, con nota n. 107305 del 4/11/2013 nel caso di compenso simbolico, pari ad € 1.00.
- Del medesimo tenore il pronunciamento del Consiglio Nazionale Ingegneri avanzato con prot. n.5325/2013 del 08/10/2013 nella medesima vicenda.
- I Comuni di Bagheria e Brolo hanno prontamente revocato in autotutela i bandi contestati.

Considerato che

- le previsioni contenute nell'avviso configgono con la normativa vigente;
- i termini e le condizioni previste dall'avviso in parola sono gravemente lesivi della dignità professionale dei soggetti cui esso è indirizzato;



Alla luce delle considerazioni esposte e circostanziate

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Dirigente responsabile del procedimento la revoca dell'avviso in parola e la sua pronta rettifica, prevedendo un compenso adeguato all'importanza della prestazione e al decoro della professione, rapportato al risultato atteso e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo;

IL SEGRETARIO

Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE

Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.